



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

GIUGNO 2024



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13 giugno 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore F. Terrusi

SOCIETÀ. PROCEDIMENTO CIVILE. Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto.

La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebitto promosso da una società nei confronti dell'istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, *sub iudice* e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell'art. 110 c.p.c.

Sezione Terza civile, Sentenza n. 17925 del 28 giugno 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore E. Scoditti

GIUDICATO. IMPUGNAZIONI CIVILI. Sentenza di primo grado - Rigetto nel merito - Mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado - Giudicato implicito - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello.

La Sezione Terza civile, con riferimento ad un giudizio in cui una domanda risarcitoria *ex art. 96 c.p.c.* era stata formulata dalla parte solo in seguito alla definizione del processo in cui la condotta asseritamente dannosa si era manifestata, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa il potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio una questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 17079 del 20 giugno 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore G. Fuochi Tinarelli

GIURISDIZIONE. UNIONE EUROPEA. Ricorso avverso sentenza non definitiva della Corte dei conti - SEC 2010 - Sistema dei conti economici integrati (Regolamento n. 594/2013/UE) - Elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni - Impugnazione - Giurisdizione del giudice contabile - Limiti - Art. 23-*quater* d.l. n. 137 del 2020 - Sentenza della Corte di giustizia UE del 13 luglio 2023, C-363/21 e C-364/21 - Incidenza.

Le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni che investono - alla luce della disciplina interna e unionale (segnatamente, la sentenza della Corte di giustizia in data 13 luglio 2023, la quale ha ribadito l'importanza del SEC 2010, la necessità di assicurare il rispetto dell'«effetto utile» della disciplina UE e l'indefettibilità e inderogabilità di un controllo giurisdizionale) - «l'esistenza e la validità di un riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo in relazione all'impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato, redatto dall'ISTAT in attuazione della disciplina eurounitaria contenuta nel SEC 2010 (Sistema dei conti economici integrati), previsto e regolato dal reg. n. 549/2013/UE ed inserito nella cornice normativa delineata da una pluralità di atti unionali (in ispecie, la direttiva n. 85/2011/UE e il reg. n. 473/2013/UE)».

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16124 dell'11 giugno 2024, Presidente M. Di Marzio, Relatore E. Campese

Lodo arbitrale straniero - Opposizione al decreto che lo dichiara efficace - Clausola compromissaria per arbitri internazionali - Contenuta nello statuto di società avente sede in Italia - Validità - Questione nomofilattica e di massima rilevanza.

In un procedimento di opposizione al decreto che rende efficace un lodo arbitrale straniero, la Prima sezione ha ritenuto di rimettere alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica, il contrasto nella dottrina e l'assenza di precedenti di legittimità, la questione della validità o meno di una clausola compromissoria per arbitri esteri, contenuta nello statuto di una società avente sede in Italia.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16505 del 13 giugno 2024, Presidente M. Acierno, Relatore A. Pazzi

Opposizione a provvedimento del Questore di respingimento differito - Questioni e garanzie procedurali - Denuncia relativa al mancato espletamento dell'udienza di convalida - Conseguenze - Questione di particolare rilevanza.

In tema di opposizione a provvedimento del Questore di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione posta dal primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il mancato espletamento dell'udienza di convalida, coinvolgendo lo stesso il tema delle questioni e delle garanzie procedurali relative alla posizione dello straniero in tale tipo di procedimento.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16868 del 19 giugno 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore A. Pazzi

FALLIMENTO.

Omologazione del concordato preventivo - Concordato in continuità con dismissione di beni non funzionali all'attività imprenditoriale - Esecuzione - Modalità - Questione.

In tema di omologazione del concordato preventivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alle modalità di esecuzione di un concordato in continuità nel caso in cui il piano preveda pure la dismissione di beni immobili non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento alla possibilità di nominare un liquidatore (ed un comitato dei creditori), quand'anche il piano escluda una simile eventualità; alle modalità della vendita ed alla possibilità che ad essa consegua la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, a mente dell'art. 182, comma 5, l. fall.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 17632 del 26 giugno 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore E. Reggiani

IMMIGRAZIONE.

Protezione internazionale - Domanda - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - Legittimità della proroga - Termine ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Perentorietà - Questione.

In tema di protezione internazionale richiesta da cittadino straniero durante il periodo di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione riguardante la perentorietà o meno dei termini, previsti dalla normativa nazionale, ai fini della legittimità della protrazione del trattenimento, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Sezione Quarta, 25/06/2020, in causa C-36/20 (recepita da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20070 del 13/07/2003 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 13/07/2023), con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 17211 del 21 giugno 2024,
Presidente L. Orilia, Relatore C. Amato*

CONDOMINIO. Condominio - Pronuncia in appello resa nei confronti di un condomino - Condòmini parti di un diverso giudizio riunito in sede di gravame - Estensione della decisione nei loro confronti - Limiti - Questione.

In tema di condominio, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante l'eventuale estensione della decisione resa in appello nei confronti di una condomina - relativa all'esclusione dell'obbligo di corrispondere alla società costruttrice un corrispettivo per gli spazi parcheggi da assegnare, dei quali il condominio era già proprietario - nei confronti di altri condòmini parti di un diverso giudizio riunito in sede di gravame, rispetto ai quali si assume dovrebbe essersi formato giudicato per acquiescenza sulla decisione di prime cure, *ex art. 329 c.p.c.*, avente contenuto opposto alla statuizione resa dal giudice d'appello.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 16246 dell'11 giugno 2024 Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani

OBBLIGAZIONI. Obbligazioni soggettivamente complesse *ex latere debitoris* - Solidarietà - Eccezioni personali di alcuni dei coobbligati - Inopponibilità da parte degli altri - Deroghe - Portata.

APPALTO PUBBLICO. Art. 340 l. n. 2248 del 1865, All. F - Rescissione del contratto per frode dell'appaltatore - Natura giuridica - Determinazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ordine a due distinte questioni di diritto, entrambe ritenute “di particolare rilevanza” ai sensi dell’art.375 c.p.c..

La prima questione attiene alla disciplina delle eccezioni opponibili nelle obbligazioni soggettivamente complesse *ex latere debitoris* soggette al regime solidarietà ed alla individuazione dell’entità e della portata delle deroghe alla regola generale dell’inopponibilità, da parte di uno dei debitori in solido, delle eccezioni personali agli altri debitori (art.1297 cod. civ.). In particolare, da un lato, si pone il problema se le deroghe al principio dell’opponibilità delle sole eccezioni comuni, operino oltre l’area tradizionale delle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo di uno dei condebitori (arg. *ex* art.1945 c.c.), investendo le cause di nullità del titolo e le cause di estinzione che riguardano un singolo rapporto, salva, ovviamente, la specifica disciplina prevista per le cause estintive tipizzate di cui agli artt. 1300 e ss. c.c.; dall’altro lato, con particolare riferimento a talune cause estintive (tra le quali la compensazione, oggetto della fattispecie oggetto della controversia in esame), si pone la questione se la regola generale secondo cui, ove la causa estintiva sia personale ad un condebitore, gli altri possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto (art.1302 c.c.), debba essere coordinata con il carattere satisfattivo (e dunque con l’effetto liberatorio) della causa stessa, in ragione del quale, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l’intero debito, anche gli altri condebitori debbano reputarsi liberati verso il creditore (e possano quindi opporgli per intero la vicenda estintiva), sebbene restino obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione.

La seconda questione attiene all’individuazione della natura giudica del rimedio della “rescissione” autoritativa del contratto di appalto per frode o grave negligenza dell’appaltatore, attribuito alla pubblica amministrazione committente dagli artt. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F., e 26 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, dovendosi, in particolare, chiarire se trattasi di rimedio specifico contro l’inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell’ipotesi di difetto funzionale della causa del contratto

oppure se si tratti di un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica, concretante un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell'appaltatore, non è collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell'appaltatore medesimo, allorché venga meno il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e la pubblica amministrazione.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 16247 dell'11 giugno 2024 Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini

ESECUZIONE FORZATA Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei beni - Onere della prova gravante sul debitore - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Presunzione di estraneità ai bisogni della famiglia - Configurabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, rilevando la non uniformità delle decisioni di legittimità, in ordine alla questione della configurabilità, in tema di azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, di presunzioni volte a facilitare la dimostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall'art. 170 c.c. ed in particolare di una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia. La Sezione evidenzia l'eccentricità dell'affermazione di una tale presunzione svolta da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523-01, rispetto alla costante giurisprudenza della S.C. in tema di distribuzione dell'onere della prova in *subiecta materia*, secondo la quale spetta al debitore dimostrare l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circostanze "che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa".

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 16647 del 14 giugno 2024 Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo

RICORSO PER CASSAZIONE. Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore *ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter*, della l. n. 53 del 1994 - Onere di depositare l'asseverazione di conformità entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio - Omissione - Invito ai ricorrenti a provvedere al deposito - Necessità - Valutazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in ordine alla questione del se, in caso di mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica del provvedimento impugnato, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio - come ritenuto necessario e, al tempo stesso, possibile dal più recente orientamento di legittimità espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597-01) - sia necessario, per evitare una soluzione in rito lesiva dei diritti dei ricorrenti, un espresso invito della Corte, rivolto alla parte ricorrente a depositare l'apposita attestazione anche in una fase successiva del procedimento, alla luce dei principi espressi dalla recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), in causa Patricolo ed altri contro Italia (*applications n. 37943/17 and 2 others*), pronunciata in data 23 maggio 2024.

In detta ultima pronuncia, infatti, la Corte EDU ha condannato la Repubblica Italiana a risarcire, in favore di alcuni ricorrenti, i danni derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità di due ricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., proprio in ipotesi di mancata produzione dell'attestazione di conformità agli originali digitali delle relazioni di notificazione delle sentenze impuginate, ravvisando una violazione dell'art. 6, § 1, della relativa Convenzione, per la ritenuta lesione del loro diritto di accesso ad un tribunale. La pronuncia, peraltro, dopo aver richiamato il citato indirizzo delle Sezioni Unite, afferma che "la veridicità delle copie cartacee degli originali elettronici può essere facilmente verificata invitando i ricorrenti a depositare l'apposita attestazione in una fase successiva del procedimento".

La Sezione Terza, dunque, ritiene opportuno il rinvio alla pubblica udienza al fine di consentire l'interlocazione delle parti e della Procura Generale, onde pervenire, sul tema, ed all'esito dello specifico approfondimento della questione delle conseguenze della richiamata pronuncia della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della tenuta o meno dei progressi orientamenti nella applicazione della normativa processuale, ad una decisione che possa esprimere l'indirizzo della Corte alla stregua della richiamata giurisprudenza sovranazionale.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 16648 del 14 giugno 2024 Presidente A. Scrima, Relatore E. Iannello

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Responsabilità circolazione stradale - Sinistro occorso in Slovenia - Prescrizione - Legge applicabile.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica, della questione di diritto relativa alla individuazione della legge applicabile in relazione all'azione promossa al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza di un sinistro stradale occorso

in Slovenia, ed alla valorizzazione, a tal fine, del criterio di collegamento determinato in base al luogo dove sorge il danno diretto, cioè il luogo dove è stata subita la lesione dell'integrità fisica, ovvero al criterio del luogo di consolidamento dei postumi permanenti e della consumazione del periodo di invalidità temporanea.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15398 del 3 giugno 2024, Presidente L. Tria, Relatore S. Casciaro

LAVORO PUBBLICO. Procedimento disciplinare - Formale contestazione dell'addebito al lavoratore da parte del responsabile della struttura successivamente ritenutosi incompetente - Trasmissione degli atti all'UDP, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001 - Ammissibilità - Questione.

In tema di procedimento disciplinare, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione se la previsione dell' art. 55 *bis* comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, precluda, una volta che sia contestato formalmente l'addebito al lavoratore, un esito diverso dalle due varianti ivi contemplate dal legislatore (i.e., archiviazione o applicazione sanzione) oppure se consenta comunque al responsabile della struttura, che *re melius perpensa* si orienti diversamente sulla (propria) competenza, di trasmettere gli atti all'Ufficio disciplinare (UDP), e ciò alla stregua di quanto previsto, in termini generali, dal comma 3 dell'innanzi ricordato art. 55 *bis* che fissa un termine solo dilatorio che non verrebbe meno per effetto della prima contestazione d'addebito al lavoratore.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15523 del 4 giugno 2024, Presidente L. Tria, Relatore D. Cavallari

LAVORO PUBBLICO. Progressioni economiche orizzontali - Necessaria copertura finanziaria - Impegno di spesa e visto di regolarità - Natura - Regolarità contabile - Attestazione e documentazione - Modalità - Eccezioni e rilievo officioso delle nullità negoziali da mancato rispetto delle regole di copertura finanziaria - Condizioni e termini - Distribuzione degli oneri di allegazione e prova.

In tema di progressioni orizzontali nel pubblico impiego contrattualizzato, quanto alla necessaria copertura finanziaria, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni.

a) la verifica del rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell'impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull'atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi

e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priori sull'esistenza del potere della P.A. di attivarle;

b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l'impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull'atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;

c) le condizioni cui sono subordinati l'eccezione e il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;

d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell'impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevanza, anche d'ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili di cui alle lett. a), b) e c).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15972 del 7 giugno 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari

LAVORO PUBBLICO. Art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 - Incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione - Durata minima - Questione.

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla durata minima degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione *ex art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001.*

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 16687 del 17 giugno 2024, Presidente O. De Masi, Relatore S. Billi

TRIBUTI. ICI - Presupposto impositivo - Possesso - Condizioni - Occupazione abusiva dell'immobile dichiarata da provvedimento giudiziale - Conseguenze.

In tema di Ici, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni: a) se il possesso, quale presupposto impositivo, debba sempre corrispondere all'esercizio di un diritto reale o incontri il limite della sussistenza della effettiva capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.; b) se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivo nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato dichiarato da un provvedimento giudiziale abusivamente occupato, in modo tale da renderlo inutilizzabile e indisponibile (nella specie, in forza di un'espropriazione attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, svolta in assenza di un decreto di esproprio, che ha determinato uno spossessamento e una modifica dello stato dei luoghi).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 16903 del 19 giugno 2024, Presidente O. De Masi, Relatore U. Candia

TRIBUTI. IMU - Avviso di accertamento - Sospensione dei termini per emergenza Covid-19 - Computo - Questione.

In tema di IMU, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione della tempestività di un avviso di accertamento emesso il 12 febbraio 2021 e notificato il 18 febbraio 2021, con riferimento all'anno di imposta 2015, in relazione a quanto previsto dall'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 17427 del 25 giugno 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore D. Chieca

TRIBUTI. Società di comodo - Test di operatività - Ambito di applicazione - Limiti.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente l'ambito di applicazione della disciplina sulle società di comodo dettata dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 e, in particolare, del test di operatività ivi previsto in relazione al disposto di cui al comma 2 della disposizione menzionata che «valorizza un arco temporale minimo di tre esercizi, inclusivo di quello corrente e dei due esercizi precedenti».

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 17523 del 25 giugno 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore L. Ciafardini

TRIBUTI. Rimborso di ritenute erariali ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Realizzazione di infrastrutture urbane - Presupposto impositivo ex art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Interpretazione autentica ex art. 1, comma 444, della l. n. 266 del 2005 - Indennità di occupazione - Tassabilità - Condizioni.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti: a) il rapporto tra l'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991 e l'art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazioni); b) la portata della nuova dizione normativa recata dall'art. 35, verificando se essa - avendo ora collocato la realizzazione di infrastrutture urbane come ultima ipotesi in ordine di citazione, immediatamente prima dell'inciso che specifica la necessità che i fondi si trovino in determinate zone omogenee - abbia voluto confermare che tale presupposto impositivo riguarda le sole procedure finalizzate alla realizzazione di infrastrutture oppure se abbia voluto chiarire che esso condiziona la ripresa a tassazione di tutte le tre ipotesi considerate dalla norma; c) il significato, a tal fine, da attribuire al comma 6 dell'art. 35, letto alla luce dell'interpretazione autentica che di tale disposizione ha fornito l'art. 1, comma 444, della l. n. 266 del 2005, secondo cui le indennità di occupazione - senza distinzioni di sorta - sono tassabili solo se riferite a terreni collocati in zone qualificate, senza nulla precisare, invece, in relazione agli interessi sulle somme indicate nel comma 1 dell'art. 35.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 05/03/2024 (dep. 06/06/2024), ord. n. 22935, Pres. G. Fidelbo, Rel. M. Rosati.

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Pluralità di concorrenti nel reato - Possibilità di disporre l'ablazione del relativo profitto nei confronti di ciascun concorrente indipendentemente da quanto dagli stessi eventualmente percepito - Possibilità di disporre l'ablazione del relativo profitto nei confronti di ciascun concorrente solo nell'eventualità in cui non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno - Necessità, in tal caso, che la confisca sia comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto ognuno abbia eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.

Sezione Terza, udienza del 02/04/2024 (dep. 10/06/2024), ord. n. 23056, Pres. G. Sarno, Rel. A. Aceto.

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.”.
